

Denuncia per presunta violazione del diritto dell'UE da parte dello Stato membro Italia

Modulo di denuncia ricevuto

Riferimenti	89098
Ricevuto in data	19/11/2025
Lingua da usare nelle comunicazioni	italiano
La corrispondenza va inviata	a me
Divulgazione di informazioni personali	Sì

Informazioni personali

Nome	alessandro
Cognome	lanata
Organizzazione	ANDI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
Cittadinanza	
E-mail	-----
Secondo indirizzo e-mail	-----
Via e numero	-----
Località	genova
Codice postale	-----
Paese	Italia

Recapito alternativo (ad es. un rappresentante)

Nome
Cognome
Organizzazione
E-mail
Via e numero
Località
Codice postale
Paese

Quale paese dell'UE è oggetto della denuncia?

Il paese dell'UE oggetto della mia denuncia è	Italia
L'autorità nazionale oggetto della mia denuncia è	Amministrazione centrale

Qual è l'oggetto della denuncia?

Quale errore hanno commesso lo Stato membro e la sua amministrazione? Non hanno recepito una direttiva dell'UE in modo completo o corretto nel diritto nazionale.

Elementi di prova / documenti giustificativi art-188-bis-sistema-di-tracciabilità-dei-rifiuti-1.pdf
ministero-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energeti.pdf

Descrivere il problema illustrando i fatti e i motivi della denuncia.

Illustrissima Commissione Europea,

redigo la presente denuncia in nome e per conto di ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

La Direttiva 30/05/2018 n. 2018/851/UE ha modificato la Direttiva 19/11/2008 n. 2008/98/CE ma ha mantenuto lo stesso elenco dei soggetti tenuti ad iscriversi nel registro per la tracciabilità dei rifiuti. Nonostante l'identica finalità delle due Direttive citate e nonostante la loro identica formulazione circa l'elenco dei soggetti obbligati, a differenza di quanto in precedenza disposto con il Decreto Legge 101/2013 lo Stato italiano ha inteso ricomprendere tutti i produttori di rifiuti pericolosi senza distinzione, ovvero non più i soli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nel novero dei soggetti tenuti ad iscriversi nel nuovo registro elettronico nazionale, denominato RENTRI.

Sul punto, valga richiamare il comma 3-bis dell'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006.

In seguito, con il Decreto Ministeriale 59/2023 lo Stato italiano ha emanato un regolamento avente ad oggetto la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti".

Tale Decreto Ministeriale prevede all'art. 10 una Sezione Anagrafica ed una Sezione Tracciabilità del RENTRI.

In questo contesto, preme sottolineare che tutti i dati che gli odontoiatri dovrebbero inserire dal momento della loro iscrizione al RENTRI sarebbero parimenti acquisibili nel RENTRI stesso qualora gli odontoiatri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 15 del Decreto Ministeriale 59/2023, demandassero al trasportatore l'emissione e la compilazione del FIR (formulario di identificazione del rifiuto) nonché la sua trasmissione al RENTRI.

Ne discende che il porre l'obbligo di iscrizione al RENTRI in capo agli odontoiatri, con relativo dispendio di tempo e di oneri economici per il contributo annuale ed il diritto di segreteria, non contribuirebbe affatto a garantire una compiuta tracciabilità dei rifiuti poiché, come detto, già ricavabile dal FIR.

Tale obbligo, al contrario, darebbe luogo ad una duplicazione di flussi informativi ossia ad un'attività nella sostanza inutile laddove rapportata alla finalità, quella appunto di individuare e documentare nella sua interezza il percorso dei rifiuti, voluta dal Legislatore comunitario.

Pertanto, il Legislatore italiano avrebbe dovuto prevedere l'esonero dall'iscrizione al RENTRI per i produttori dei rifiuti speciali, ovviamente odontoiatri compresi, che optino per demandare al trasportatore la compilazione del FIR e la sua trasmissione al RENTRI.

In siffatta eventualità, la sezione Anagrafica e la sezione Tracciabilità del RENTRI verrebbero, appunto, completate attraverso i dati tutti emergenti dal FIR.

In questo contesto, appare sostenibile che la normativa italiana, nella sua attuale formulazione di cui ho dato conto, possa violare il principio generale di proporzionalità previsto dall'art. 5 del Trattato UE.

Siffatto principio, difatti, non afferisce soltanto all'esercizio delle competenze dell'UE ma deve essere, altresì, osservato dai singoli Stati membri.

Al riguardo, v'è da osservare che nel rispetto del principio di proporzionalità le norme stabilite dagli Stati membri non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dalle Direttive UE (a titolo esemplificativo vedasi Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 14/05/2020, n. 263/19).

Esposto quanto precede, si insta affinché codesta Illustrissima Commissione Europea voglia adottare ogni iniziativa di competenza a tutela della categoria odontoiatrica.

Con massima osservanza

Avv. Alessandro Lanata

La denuncia sarà valutata in base alle informazioni fornite nel presente modulo. Si prega di essere il più possibile concisi e precisi.

Occorre **compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*)** e il maggior numero possibile degli altri campi.

Prima di presentare la denuncia, è opportuno informarsi su come la Commissione gestisce le denunce di violazione del diritto dell'UE da parte dei paesi dell'Unione.

Non verrà dato seguito alle denunce ingiuriose, insensate o che non richiedono una risposta nel merito.

Ci riserviamo il diritto di interrompere qualsiasi corrispondenza che dovesse diventare ripetitiva (ad esempio con lettere successive sullo stesso argomento che non aggiungono nuove informazioni), ingiuriosa, inutile e/o impropria.

Tutte le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'UE: bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese. Le denunce presentate in qualsiasi altra lingua non riceveranno risposta.

La denuncia non deve contenere dati personali sensibili o appartenenti a terzi, a meno che non siano strettamente necessari per il suo esame. Trasmettendo categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.2018/1725, si acconsente esplicitamente al trattamento di tali dati.

Informativa sulla privacy

☒ Ho letto e compreso quanto sopra indicato.